

**F.I.S.M. - VICENZA**  
**FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE**

C.Fiscale 80025120249 P.Iva 01922310246  
Viale Verona, 108 - 36100 Vicenza - tel. 0444/291.360 - fax 0444/291.448  
e-mail [segreteria@fismvicenza.it](mailto:segreteria@fismvicenza.it)

**STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE F.I.S.M. - VICENZA**

**Art.1**

E' costituita in Vicenza l'Associazione degli Asili e delle Scuole Materne non Statali di ispirazione cristiana della Provincia di Vicenza, denominata FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE - VICENZA (F.I.S.M. - VICENZA) che aderisce alla F.I.S.M. Nazionale.

L'Associazione è di categoria.

L'Associazione non persegue né realizza fini di lucro.

**Art.2**

La F.I.S.M. fa propri i principi ideali del Vangelo e gli orientamenti educativi della Chiesa, i contenuti nella dichiarazione dell'ONU sui diritti dell'infanzia e quelli sanciti dalla Costituzione Italiana.

Propugna e sostiene:

- i diritti fondamentali di libertà e di uguaglianza;
- il diritto alla libertà di espressione e di educazione;
- il diritto - dovere dei genitori di istruire ed educare i figli e di essere agevolati nell'adempimento dei loro compiti educativi;
- il diritto alla libertà di insegnamento;
- il diritto di enti e privati di istituire scuole ed istituti di educazione;
- il dovere dello Stato di assicurare alle scuole non statali piena libertà e ai loro alunni un trattamento equipollente a quello degli alunni delle Scuole Statali, secondo una prospettiva di reale e autentico pluralismo.

**Art.3**

All'Associazione possono aderire soltanto le Scuole Materne gestite da Enti morali, religiosi, privati, da Enti pubblici o locali, e comunque non statali, che ne facciano domanda, purché il loro progetto educativo si ispiri ai valori cristiani.

Nell' ambito della loro attività le scuole materne aderenti possono promuovere servizi integrati di accoglienza per bambini di età inferiore a tre anni nell' ambito del sistema di servizi per la prima infanzia e altre attività di natura ludico - didattica.

#### **Art.4**

Scopi dell'Associazione sono i seguenti:

- garantire l'identità cristiana delle scuole associate sia sul piano ideale che operativo;
- coordinare l'attività educativa delle scuole materne aderenti all'Associazione affinché realizzino un servizio sempre più efficiente e adeguato;
- procurare agli associati assistenza morale e giuridica;
- rappresentare gli associati presso i vari Enti Pubblici, coordinare le istanze e valorizzare, assistere e coordinarne l'apporto nel settore dell'educazione prescolastica;
- promuovere l'attiva partecipazione alla vita della scuola, da parte dei genitori dei bambini iscritti e frequentanti, delle educatrici e degli operatori della scuola materna;
- promuovere nei docenti e negli altri operatori della scuola una competenza professionale aggiornata e un impegno responsabile nell'attuazione dei valori del progetto educativo cristiano, mediante iniziative di studio, di riflessione e di coordinamento didattico;
- informare e sensibilizzare l'opinione pubblica intorno al servizio educativo e sociale reso dalla scuola materna non statale;
- effettuare e sostenere ogni servizio di interesse per le scuole materne.

#### **Art.5**

L'Associazione garantisce agli Asili e/o alle Scuole Materne ad esse associate la loro autonomia statutaria ed amministrativa, ne rispetta e difende la proprietà patrimoniale, nonché la personalità morale e giuridica e ne tutela i diritti e gli interessi.

#### **Art.6**

Per conseguire gli scopi espressi all'art.4 l'Associazione:

1. si avvale di uffici di coordinamento e di consulenza tecnica, giuridica e amministrativa;
2. promuove iniziative per acquisire mezzi finanziari mediante Enti Pubblici e Privati;
3. stabilisce a carico degli asili e delle scuole materne associate una quota annua, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo;
4. predispone opportuni mezzi di informazione all'interno della Federazione;
5. acquisisce le entrate derivanti da attività commerciali, produttive e di servizi marginali od occasionali.

#### **Art.7**

Le entrate indicate all'Art. 6, nonché i beni mobili ed immobili con esse eventualmente acquistati, costituiscono il Patrimonio dell'Associazione, con

il quale si farà fronte alle spese per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione stessa.

Durante la vita dell'Associazione è vietato distribuire anche indirettamente utili o avanzi di gestione, o quote di Patrimonio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

I singoli Soci e i loro aventi causa non possono chiedere la divisione del Patrimonio né pretenderne quota in caso di recesso, esclusione o, comunque, di cessazione per qualunque altra causa del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'Associazione può essere utilizzato esclusivamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

### **Art. 8**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea generale, composta dai rappresentanti degli Enti Associati nelle loro componenti di rappresentanti legali, educatrici e genitori e dai membri del Consiglio Direttivo;
- il Consiglio Direttivo, composto da 30 membri, di cui 22 eletti dall'Assemblea (sette genitori, otto rappresentanti legali e sette educatrici in modo che ogni Distretto sia rappresentato almeno da una unità). Gli altri 8 sono cooptati dai membri eletti del Consiglio anche fra persone esterne all'Associazione e durano in carica quanto il Consiglio; sono forniti di voto. E' membro aggiunto il Consulente Ecclesiastico che non ha diritto di voto;
- la Presidenza, composta da sette membri e dal Consulente Ecclesiastico;
- il Collegio dei Sindaci, in numero di tre effettivi e due supplenti, il cui Presidente è nominato dall'Assemblea.
- Il Consiglio Direttivo, la Presidenza e il Collegio dei Sindaci durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Le cariche sociali sono svolte gratuitamente, salvo il diritto alla rifusione di eventuali spese incontrate nell'espletamento dell'incarico.

### **Art. 9**

Compiti dell'Assemblea:

- esaminare la situazione morale, educativa, assistenziale, giuridica e finanziaria delle scuole materne;
- indicare gli strumenti idonei al perseguimento degli obiettivi specifici dell'Associazione, con particolare riguardo a quelli di carattere morale, giuridico, didattico - educativo e finanziario, secondo i contenuti nell'art. 4 dello Statuto, che fissa gli scopi dell'Associazione;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare il bilancio annuale dell'Associazione, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- nominare tre sindaci effettivi e due supplenti;
- approvare o respingere le eventuali modifiche allo Statuto.

## **Art.10**

L'Assemblea si riunisce una volta all'anno in sessione ordinaria.

Su richiesta di un terzo dei soci o per deliberazione del Consiglio Direttivo è convocata in sessione straordinaria, secondo le necessità. Le adunanze dell'Assemblea, quando è convocata per il rinnovo degli organi statutari, sono presiedute e dirette da un presidente eletto dall'Assemblea stessa, il quale nomina un segretario e due scrutatori.

L'adunanza è valida quando a questa è presente la maggioranza delle scuole associate. Non raggiungendo la maggioranza la riunione è valida in seconda convocazione, dopo un'ora dall'orario fissato per la prima, con la presenza di almeno un terzo delle scuole associate.

Le Scuole associate possono essere rappresentate da altre scuole associate del medesimo Distretto scolastico, con sub - delega scritta, rilasciata ad un delegato appartenente alla stessa componente scolastica (cfr. art. 8 punto primo) del delegato impedito. Un delegato non può essere portatore di più di due sub - deleghe.

## **Art.11**

Compiti del Consiglio Direttivo:

1. coordinare l'attività delle scuole materne nell'ambito di ciascun Distretto scolastico e in quello Provinciale, assicurandovi la presenza della Associazione;
2. rendersi garante delle decisioni dell'Assemblea degli Associati, indicando le modalità concrete per la loro realizzazione;
3. promuovere tutte quelle iniziative di carattere pedagogico, assistenziale, amministrativo ed economico che saranno ritenute necessarie ed opportune per il potenziamento dell'Associazione e degli Enti Associati, secondo le indicazioni dell'Assemblea;
4. collaborare con la Presidenza nelle attività previste al punto terzo dell'art. 12;
5. deliberare la convocazione straordinaria dell'Assemblea dei soci;
6. accettare o dimettere gli Associati;
7. riunirsi in sessione ordinaria ogni quattro mesi e quando il Presidente o un terzo dei Consiglieri lo richiedano.
8. eleggere nella sua prima riunione i membri della Presidenza e precisamente:
  - il Presidente
  - il Vice Presidente
  - il Segretario

Il Consiglio delibera a maggioranza; la riunione è valida quando è presente la maggioranza dei consiglieri.

## **Art.12**

Compiti della Presidenza:

- dare esecuzione alle proposte del Consiglio Direttivo, in particolare vigilando sulle attività delle singole scuole materne associate, perché siano rispettate le norme di legge vigenti e sia assicurato un servizio sempre più qualificato sul piano morale - religioso, educativo - didattico, igienico e amministrativo, nel pieno rispetto dell'autonomia patrimoniale e gestionale di ciascun Ente;
- compilare il bilancio annuale da presentare al Consiglio Direttivo e all'Assemblea;
- sollecitare i dovuti finanziamenti dallo Stato, da Enti Pubblici e Privati in favore di scuole associate;
- deliberare la convocazione ordinaria ed eventualmente straordinaria dell'Assemblea.

## **Art.13**

Il Presidente è il Legale Rappresentante dell'Associazione e l'Esecutore delle delibere del Consiglio Direttivo nei confronti dei terzi e delle Autorità; egli presiede le sezioni del Consiglio Direttivo, vigila e dirige tutte le attività dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento lo sostituisce il Vice Presidente con tutti i poteri e le attribuzioni del Presidente.

## **Art.14**

Il Segretario redige i verbali delle sedute, cura l'organizzazione e le attività dell'Associazione.

## **Art.15**

Il Collegio dei Sindaci vigila sull'amministrazione dell'Associazione e presenta all'Assemblea le sue conclusioni.

## **Art.16**

Casi di dimissioni:

1. i membri del Consiglio Direttivo che venissero a mancare per dimissioni o per perdita dei requisiti di cui all'art.8 punto 2° o per tre assenze consecutive ingiustificate, si sostituiscono con i soci, che nelle rispettive elezioni seguono con maggior numero di voti, nella medesima componente;
2. se i due terzi del Consiglio Direttivo decidessero di dimettersi il Presidente deve subito convocare l'Assemblea alla quale spetta di accettare o respingere le dimissioni e di procedere all'eventuale elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

**Art.17**

Scioglimento dell'Associazione.

Per sciogliere l'Associazione è necessaria la convocazione apposita dell'Assemblea con avviso diretto a tutti gli associati e l'Assemblea delibera con i quorum previsti dall'art. 21 del c.c.

**Art.18**

In caso di scioglimento, l'eventuale patrimonio dell'Associazione è da devolversi ad analoga istituzione o iniziativa a giudizio dell'Assemblea medesima, nel rispetto delle disposizioni di legge.

**Art.19**

Lo Statuto può essere modificato, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci, con apposita deliberazione, preventivamente iscritta all'ordine del giorno da parte dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, presenti non meno di due terzi degli associati e con deliberazione presa a maggioranza assoluta. Nel caso non venga raggiunto né in prima né in seconda convocazione la presenza dei due terzi degli associati, l'Assemblea dovrà decidere l'integrazione delle votazioni con la raccolta per corrispondenza dei voti dei soci assenti, cui comunque dovrà essere comunicato integralmente il testo delle modifiche.

**Art.20**

Le norme di attuazione del presente Statuto saranno specificate (se necessario) da apposito regolamento. Per quanto non contemplato dallo Statuto valgono le norme di legge.